

IT

ALLEGATO

PROGETTO

DECISIONE N. xx /2015 DEL COMITATO MISTO PER L'AGRICOLTURA

del ...

relativa alla modifica delle appendici 1 e 2 dell'allegato 9 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli

IL COMITATO MISTO PER L'AGRICOLTURA,

visto l'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, in particolare l'articolo 11,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (in seguito "l'accordo") è entrato in vigore il 1° giugno 2002.
- (2) L'allegato 9 dell'accordo è inteso ad agevolare e promuovere i flussi commerciali bilaterali di prodotti biologici originari dell'Unione europea e della Svizzera.
- (3) A norma dell'allegato 9, articolo 8, dell'accordo, il gruppo di lavoro per i prodotti biologici procede all'esame di ogni questione relativa all'allegato 9 e alla sua applicazione e formula raccomandazioni al comitato misto per l'agricoltura. Il gruppo si è riunito per esaminare in particolare il campo di applicazione dell'allegato. È opportuno estendere il campo di applicazione dell'allegato 9 al vino e al lievito vista l'equivalenza tra le disposizioni svizzere e dell'Unione europea in materia. Inoltre, è necessario sopprimere il contenuto dell'appendice 2, dato che la Svizzera ha modificato la sua legislazione in materia di etichettatura recante indicazione del metodo di produzione biologico per i mangimi e ha adottato disposizioni conformi al diritto europeo. Il gruppo di lavoro ha raccomandato al comitato di adattare di conseguenza le appendici dell'allegato 9.
- (4) È pertanto opportuno modificare le appendici 1 e 2 dell'allegato 9,

DECIDE:

Articolo 1

Le appendici 1 e 2 dell'allegato 9 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli sono sostituite dal testo riportato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ... 2015.

Fatto a ..., il

Per il comitato misto per l'agricoltura

Il presidente e capo della
delegazione svizzera

Il capo della delegazione
dell'Unione europea

Il segretario del comitato

Adrian AEBI

Susana MARAZUELA-
AZPIROZ

Thomas MAIER

ALLEGATO

"Appendice 1

Elenco degli atti di cui all'articolo 3 relativi ai prodotti agricoli e alle derrate alimentari ottenuti con il metodo di produzione biologico

Disposizioni regolamentari applicabili nell'Unione europea

regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 517/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013 (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 1),

regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli (GU L 250 del 18.9.2008, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1358/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014 (GU L 365 del 13.5.2011, pag. 97),

Regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione, dell'8 dicembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi (GU L 334 del 12.12.2008, pag. 25), modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 131/2015 della Commissione, del 23 gennaio 2015 (GU L 23 del 29.1.2015, pag. 1).

Disposizioni applicabili nella Confederazione svizzera

ordinanza del 22 settembre 1997 sull'agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente (ordinanza sull'agricoltura biologica), modificata da ultimo il 29 ottobre 2014 (RU 2014 3969),

ordinanza del Dipartimento federale dell'economia del 22 settembre 1997 sull'agricoltura biologica, modificata da ultimo il 29 ottobre 2014 (RU 2014 3979).

Esclusione dal regime di equivalenza

Prodotti svizzeri a base di componenti prodotti nel quadro della riconversione all'agricoltura biologica.

Prodotti ottenuti dall'allevamento svizzero di caprini qualora gli animali beneficino della deroga prevista dall'articolo 39d dell'ordinanza sull'agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente(*).

* (RS 910.18)

Appendice 2

Modalità di applicazione

_"